

REGOLAMENTO (CEE) N. 2294/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

recante modalità d'applicazione del regime di sostegno per i produttori di semi oleosi di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, in particolare gli articoli 11, paragrafo 1, e 12,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che, per evitare il rischio di un aumento delle superfici investite a oleaginose, il diritto a fruire dei pagamenti compensativi deve essere limitato ai produttori che seminano in regioni idonee sotto il profilo climatico e agronomico;

considerando che, conformemente alla politica di miglioramento qualitativo praticata costantemente dalla Comunità, il diritto dei produttori di colza a fruire dei pagamenti compensativi deve essere limitato a coloro che coltivano semi di determinate varietà e qualità;

considerando che la Commissione ha proposto un sistema di controllo integrato⁽⁴⁾;

considerando che il contenuto della domanda, le modalità di controllo, nonché le sanzioni applicabili in caso di dichiarazione falsa saranno definiti in un momento successivo, contemporaneamente alle condizioni del sistema di controllo integrato;

considerando che i produttori possono domandare i pagamenti compensativi nel quadro di un « regime generale » o un « regime semplificato »;

considerando che il comitato di gestione per i grassi ha espresso parere favorevole,

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

(2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(3) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

(4) COM(91)533 def.; GU n. C 9 del 15. 1. 1992, pag. 4.

TITOLO I**Disposizioni d'ordine generale***Articolo 1*

1. Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, valide a partire dalla campagna di commercializzazione 1993/1994.
2. Ai sensi del presente regolamento si intende per :
 - a) « colture di oleaginose », i seminativi che producono i semi oleosi di cui all'allegato I del regolamento citato;
 - b) « pagamento compensativo », un trasferimento di fondi al produttore da parte dell'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si trovano le superfici prese in considerazione;
 - c) « regione di produzione », una regione determinata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1765/92, per la quale siano stati stabiliti pagamenti compensativi per ettaro per i semi oleosi.

TITOLO II**Ammissibilità al beneficio dei pagamenti compensativi***Articolo 2*

1. Il pagamento compensativo di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio è concesso esclusivamente per le superfici investite a oleaginose :
 - a) situate in regioni di produzione o parti di regioni di produzione che lo Stato membro ha dichiarato idonee, sotto il profilo climatico e agronomico, alla coltura delle oleaginose;
 - b) alle quali si applichi il regime generale di cui all'articolo 2, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio;
 - c) per le quali una domanda, comprendente un piano culturale, è stata presentata all'autorità competente entro la data fissata dallo Stato membro per i semi oleosi e la regione di cui trattasi, data che non deve essere posteriore a quella indicata nell'allegato I;